



# COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 222 del 07/08/2009**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO: Definizione dei criteri generali in materia di incarichi di collaborazione esterna, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con la legge 6/8/2008, n. 133 e dell'art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

L'anno duemilanove, il giorno sette del mese di agosto, alle ore 12,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	SCATURRO ANTONINO	SINDACO	X	
2	BRISCIANA GIUSEPPE	VICE SINDACO	X	
3	CARUANA PAOLO	ASSESSORE	X	
4	GIORDANO FRANCESCO	ASSESSORE	X	
5	MONTALBANO FRANCESCO	ASSESSORE	X	
6	ZABBARA ANTONINO	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	<b>6</b>	

Presiede la seduta il Dott. Antonino Scaturro nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Generale Dott. Raffaele Gallo, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **Definizione dei criteri generali in materia di incarichi di collaborazione esterna, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con la legge 6/8/2008, n. 133 e dell'art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Su proposta del Presidente;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



# COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

Settore: 1°

Inserita nella deliberazione di Giunta

Servizio: Gestione Risorse Umane

n. **222** del 07 AGO. 2009

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	Definizione dei criteri generali in materia di incarichi di collaborazione esterna, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con la legge 6/8/2008, n. 133 e dell'art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
----------------	--

Il sottoscritto dott. Antonino Scaturro Sindaco,

- **RICHIAMATO** l'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133 ai sensi del quale "con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali";
- **ATTESO** che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il Consiglio ha competenza nella definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **RITENUTO** che, sia nella ipotesi in cui non siano state precedentemente inserite nel regolamento di organizzazione disposizioni sul conferimento di incarichi e consulenze, sia nella ipotesi in cui sia necessario modificare "in parte qua" detto regolamento, il Consiglio comunale deve previamente fissare i criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nell'adozione delle norme regolamentari;
- **RITENUTO** di dover rivalutare in sede regolamentare la materia degli incarichi e delle consulenze posto che l'art. 46 del D.L. n. 112/2008 citato ha riscritto nuovamente il comma 6 dell'art. 7 del D. lgs n. 165/2001 introducendo significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2008;
- **DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la giunta è competente alla definizione ed all'approvazione del regolamento per l'organizzazione e

4. Si prescinde, in ogni caso, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nell'ipotesi di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. L'incarico di collaborazione deve soddisfare una esigenza temporanea e non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento dell'attività avviata e programmata.

6. I collaboratori cui conferire gli incarichi devono essere individuati attraverso procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali ad eccezione di quelle attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

7. I rapporti di collaborazione devono essere formalizzati con apposito disciplinare di incarico.

8. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

9. L'Amministrazione pubblicizzerà e disciplinerà con procedure comparative il conferimento dell'incarico;


10. La violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

11. E' consentito, altresì, l'affidamento in economia, ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006, dei servizi di ingegneria ed architettura qualora l'importo delle prestazioni, al netto dell'IVA e degli oneri connessi, non superi € 20.000,00


- Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti ed in premessa espressamente richiamati, con la sola eccezione del punto 11, non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche contemplati agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n.163/2006) né riguarda gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione ed infine gli incarichi di consulenza a titolo gratuito; in relazione a questi ultimi, gli stessi potranno essere conferiti con determinazione sindacale senza alcun onere finanziario a carico dell'Ente.
- Sono esclusi, altresì, dalla presente disposizione gli incarichi di "Esperto del Sindaco" in quanto normati dall'art. 14 della L.R. 7/92 e s.m.i.
- Di dare alla presente immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91;
- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Ribera, 03/08/2019

Il Dirigente del 1° Settore  
(Dott. Raffaele Gallo)



IL SINDACO  
(Dott. Antonino Scaturro)



la gestione degli uffici e dei servizi comunali in conformità alla legge ed ai principi stabiliti dallo statuto e ai criteri definiti dal Consiglio;

- **PRESO ATTO** che la necessità dell'adozione dei criteri è stata evidenziata da diverse sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali hanno altresì evidenziato i contenuti che il regolamento in materia deve avere (delibera n. 6/2008 della sezione delle autonomie);
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- **VISTO** il D. L. 112/2008, convertito in Legge 6.8.2008, n. 133;
- **VISTO** il vigente OREL ed il relativo regolamento d'esecuzione;

### **PROPONE**

- Di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta per la definizione dei criteri generali in materia di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con la legge 6/8/2008, n. 133 e dell'art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cui la Giunta dovrà attenersi nell'adozione del regolamento in materia di conferimento di incarichi di collaborazione esterna:

1. Il ricorso alla collaborazione esterna è ammesso, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, per esigenze cui l'amministrazione non può far fronte con personale in servizio, a mezzo di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente o ad obiettivi e progetti specifici e determinati specificati in programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve essere accertata e dichiarata la proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e utilità conseguita dall'amministrazione.

2. La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo e non sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario finalizzate a soddisfare esigenze proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale.

3. I soggetti che provvedono al conferimento degli incarichi di collaborazione valuteranno caso per caso in relazione alla tipologia di incarico da affidare il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l'assoluta inderogabilità del requisito della particolarità della specializzazione medesima.

---

---


## P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ribera, 03/08/2001


IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1  
(dott. Raffaele Gallo)



- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE


Ribera, 03/08/2001


IL DIRIGENTE SERV. RAGIONERIA  
(dott. Raffaele Gallo)







Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del .07/08/2009 ore 12,30  
Votazione UNANIME

Immediata esecutività si  no

Il Sindaco  
(Dott. Antonino Scaturro)  


<sup>Vice</sup>  
Il Segretario Generale  
(Avv. Alfonso Spataro)  
Vice Segretario  
Dott. Raffaele Gallo  


I Componenti	Firma
BRISCIANA GIUSEPPE	
CARUANA PAOLO	
GIORDANO FRANCESCO	
MONTALBANO FRANCESCO	
ZABBARA ANTONINO	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to IL SINDACO  
Dott. Antonino Scaturro

F.to L'ASSESSORE ANZIANO  
Prof. Giuseppe Brisciana

---

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Raffaele Gallo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente deliberazione venne pubblicata il 07/08/2009 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale  
Rag. Leonardo Cufalo

---

Il Vice Segretario Generale  
Dott. Raffaele Gallo

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/08/2009.

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Raffaele Gallo

---

**E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.**

Ribera, li \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Il Delegato di funzioni dirigenziali  
ex art. 17 comma 1-bis D.Lgs 65/01  
Sig. Gaspare Ciancimino